



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Antincendio, Protezione Civile e delle Infrastrutture

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA DI 10 MODULI ANTINCENDIO

SCARRABILI CON CISTERNA PER AUTOVEICOLI MITSUBISHI L200

CIG 02495520D3

**PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO**

**Art. 1
(Oggetto dell'appalto)**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 10 moduli antincendio scarrabili da installare su autoveicoli fuoristrada tipo pick-up Mitsubishi L200 in dotazione alle strutture dell'Ente, con base d'asta stabilita in euro 58.333,33 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.

L'intera fornitura ed i relativi servizi complementari, dettagliatamente descritti nell'Allegato "A", sono compresi in lotto unico, non scindibile. Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate.

**Art. 2
(Articoli della fornitura)**

L'intera fornitura è costituita dagli articoli riportati nell' "Allegato A" formante parte integrante e sostanziale del presente atto.

La descrizione riportata nell'allegato A è da intendersi pertanto come requisito minimo delle caratteristiche e proprietà degli articoli richiesti. Verranno pertanto ammesse alla gara tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato dall'Ente, mentre si procederà all'automatica esclusione di quelle offerte formulate per articoli in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste ed espresse negli atti di gara.

**PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA**

**Art. 3
(Documentazione di gara)**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti:

- Allegato A - Elenco e descrizione della fornitura
- Allegato B - Modello per autocertificazione

- Allegato C – Modello per la presentazione dell'offerta economica.

Art. 4

(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un' offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare – a pena di esclusione -, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – anch'esse a pena di esclusione -, sono i seguenti:

- I un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura **“Contiene offerta per la fornitura di moduli antincendio” – Scadenza 10.02.2009”** **CIG 02495520D3**, a sua volta contenente:
 - II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura “Documentazione di gara”, contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:
 - autocertificazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione o riproduzione del prestampato "Allegato B", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);
 - cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, da prestare secondo le modalità indicate al successivo articolo 10 del presente capitolato;
 - Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 (Tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella garanzia fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria);
 - III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le descritte modalità, recante la dicitura “offerta tecnica”, contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA dell'attrezzatura, della motorizzazione, degli accessori e attrezzature ausiliarie, completa di tutti i dati tecnici utili alla valutazione tecnico – qualitativa dello stessa, al fine di poter determinare correttamente i parametri di qualità di cui all'art. 6, lettere A, B, C, e relativi sottocriteri, del presente Capitolato;
 - DICHIARAZIONE relativa ai termini temporali di garanzia dell'articolo proposto, ovvero delle parti dei medesimi, degli accessori e delle attrezzature ausiliarie;
 - IV. una terza busta interna anch'essa debitamente sigillata con le descritte modalità, recante la dicitura “Offerta economica” contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione

dell'allegato "C" predisposto dall'Ente, accompagnata dalle giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2 D. Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo dell'offerta medesima.

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12 del giorno 10/02/2009**. Dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e pertanto l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta, effettuata esclusivamente in lingua italiana, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'Ente, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione.

E) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 5

(Procedura di aggiudicazione)

L'aggiudicatario è individuato mediante esperimento di gara informale giustificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 1 - punto 3- e dell'articolo 20, commi 1 e 2, del "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" dell'Ente Foreste della Sardegna, approvato con Delibera del C.d.A. n. 34 del 05.03.2008 e pubblicato su B.U.R.A.S. n. 16 del 20.05.2008.

E' facoltà di questo Ente procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, ovvero non aggiudicare in parte o tutta la fornitura, motivando in tal caso adeguatamente il provvedimento.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 6

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una commissione appositamente nominata, in base ai seguenti criteri e sottocriteri:

A) Prezzo: max 30/100 - Alla impresa che presenterà il prezzo complessivo più basso verrà attribuito il punteggio di 30 punti; alle restanti imprese il punteggio verrà attribuito proporzionalmente con utilizzo della seguente formula:

$$P : P_{\text{migliore}} = P_{\text{max}} : X \quad > \quad X = P_{\text{migliore}} * P_{\text{max}} / P$$

dove i sopra descritti simboli sono da intendersi come (**Pmigliore**) *prezzo migliore*, (**P**) *prezzo esaminato*, (**Pmax**) *punteggio massimo*, (**X**) *punteggio attribuito al prezzo esaminato*.

B) qualità tecniche delle attrezzature: 45/100

b.1) prestazioni e affidabilità delle attrezzature	fino a un massimo di 20/100
b.2) Ergonomia, maneggevolezza, facilità di manovra e di utilizzo delle attrezzature	fino a un massimo di 15/100
b.3) qualità e dimensionamenti dei materiali costruttivi e trattamenti anticorrosivi parti metalliche.	fino a un massimo di 10/100

C) Sicurezza: 15/100

Sistemi e dispositivi a garanzia della sicurezza degli operatori e di terzi	fino a un massimo di 15/100
---	-----------------------------

D) Garanzie: 10/100

c.1) Estensione temporale della garanzia oltre i termini stabiliti dalla legge	fino a un massimo di 10/100
--	-----------------------------

Art. 7

(Capacità dei concorrenti)

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

a) CAPACITÀ GIURIDICA:

a1) Requisiti di idoneità professionale:

– Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto;

a2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, gli amministratori con poteri di rappresentanza, non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Saranno escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI), DI CONSORZI E AVVALIMENTO.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande

(RTI) con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve, pena l'esclusione, specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute, pena l'esclusione, nella busta A contrassegnata dalla dicitura "Documentazione di gara".

E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi, a seconda del tipo, si applica la disciplina prevista dagli artt. 36 e 37 del codice dei contratti pubblici.

E' ammesso l'avvalimento, secondo le modalità e la disciplina di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e per l'esecuzione dell'appalto, qualora il fornitore si avvalga della capacità economico-finanziaria-tecnica di società terze, il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs 163/06.

In caso di avvalimento, la società dei cui mezzi si avvarrà la concorrente risponderà in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Art. 8

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

Art. 9

(Anomalia delle offerte)

Ai sensi dell'art. 124 comma 8 D.Lgs. n. 163/2008, si procederà all'esclusione automatica delle eventuali offerte risultate anomale in seguito all'applicazione del meccanismo di cui al comma 1 art. 86 dello stesso D.Lgs precitato.

Qualora, non vi siano le condizioni di legge per procedere alla suddetta esclusione automatica, le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia verranno assoggettate a procedura di valutazione di congruità.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità dell'Ente di sottoporre a verifica quelle offerte ritenute comunque anormalmente basse.

Ai fini della suddetta valutazione di congruità, le offerte dovranno essere corredate delle giustificazioni relative agli elementi costitutivi dell'offerta.

Art. 10

(Cauzione definitiva e provvisoria)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione, di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, nella forma prevista dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 per un importo pari al 2% della somma a base d'asta di ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta.

Nel caso venga presentata offerta per più lotti la cauzione potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d'asta dei lotti per le quali viene presentata offerta.

In tale caso la polizza assicurativa ovvero la fideiussione bancaria dovrà recare l'indicazione dei lotti ai quali la garanzia si riferisce.

Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della costituzione della cauzione definitiva.

La cauzione provvisoria può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10 % dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006.

L'importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.

Art. 11

(Nomina commissione giudicatrice e sedute di gara)

Le offerte pervenute, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 saranno esaminate e valutate da una apposita commissione di gara, composta da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, individuati tra il personale della stazione appaltante.

La gara sarà dichiarata aperta dalla commissione nel seggio di gara, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e dunque il 11.02.2009, con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna in viale Merello n. 86 a Cagliari e si procederà:

- 1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, con conseguente dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;
- 3) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1

ed alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;

4) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;

5) all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e alla constatazione della presenza dei contenuti, verificandone la regolarità formale.

Tale seduta della commissione giudicatrice sarà pubblica. Potranno parteciparvi i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o via e-mail, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni.

La commissione giudicatrice, riunita in apposite sedute riservate, procederà alla valutazione sia della rispondenza dei beni e/o servizi offerti ai requisiti minimi richiesti, sia all'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito dal presente capitolato, i cui risultati verranno resi noti nella seduta di gara di apertura dell'offerta economica.

Le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica in cui si procederà all'esame e alla verifica delle offerte economiche presentate ed alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, la cui eventuale valutazione verrà operata in seduta riservata.

Ai concorrenti verrà data comunicazione della graduatoria alla conclusione di detto procedimento.

Le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni.

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail.

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato.

Art. 12

(Stipulazione del contratto)

L'impresa è vincolata già dal momento in cui è a conoscenza dell'aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore.

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata ovvero con lettera commerciale.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 13

(Termini di consegna)

Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 90 giorni consecutivi naturali.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto o di sua approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 15 del presente disciplinare.

La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini in Decimomannu Loc. Is Bagantinus (CA).

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Ente.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 17 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale determina l'incameramento della cauzione.

Art. 14

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore e corredata dalla certificazione comprovante la regolarità contributiva dell'impresa (DURC). Si precisa che non si potrà procedere al pagamento in difetto di tale certificazione.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 15

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

PARTE IV

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 16

(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati.

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o, eventualmente, da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Eventuali rilievi e determinazioni sono tempestivamente comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 17

(Luoghi delle operazioni di collaudo)

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso.

Sarà inoltre facoltà dell'Ente eseguire visite di controllo durante le fasi di produzione degli articoli ordinati.

Art. 18

(Metodologie di collaudo)

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessarie, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.

I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali dei prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. Tali prodotti andranno in questo caso sostituiti entro il termine massimo di 15 giorni.

Art. 19

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- 1) accettare i prodotti;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- 3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non emersi al momento della collaudazione, vengano accertati in seguito.

Art. 20

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo,.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati con invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

A garanzia di ciò, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V

NORME FINALI

Art.21

(Cause di esclusione)

Oltre alle cause espressamente previste, si procederà all'esclusione dalla presente gara anche nel caso in cui il plico contenente l'offerta economica non sia confezionato con le modalità prescritte. Si darà luogo all'esclusione dell'impresa per difformità dell'offerta rispetto ai requisiti minimi, ovvero perché manchi o sia incompleta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. In ogni caso, comporta l'esclusione dell'impresa l'inosservanza di una prescrizione del bando o del disciplinare posta a pena di esclusione, nullità, invalidità ecc.

Art.22

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

Art.23

(Finanziamento)

La spesa derivante dall'esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare graverà sulle risorse disponibili del Bilancio dell'Ente Foreste Sardegna esercizio 2008 Capitolo 05.260.

Art.24

(Diritto di accesso)

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente

gara secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art.25

(Trattamento dei dati personali)

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art.26

(Chiarimenti ed informazioni complementari)

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richiesti al funzionario sotto indicato; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse via mezzo fax al n. 0702799207 oppure via mail all'indirizzo pmurgia@enteforeste.it.

L'Ente e/o la commissione giudicatrice, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara.

Il Direttore del Servizio

Paolo Botti